

(N. 2180)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VERONESI e CATALDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 1967

Estensione dei benefici previsti dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, agli abilitati in possesso di laurea in economia e commercio ed in medicina veterinaria

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 luglio 1966, n. 603, al fine di incrementare, per effetto dei crescenti bisogni della nuova scuola media, i quadri del personale insegnante, ha previsto la immissione nei ruoli di detta scuola di insegnanti abilitati in possesso di determinati requisiti.

Essa, però, ha escluso dal suddetto beneficio due categorie di laureati e precisamente quelli in economia e commercio e quelli in medicina veterinaria, molti dei quali già esercitavano l'insegnamento di quelle discipline nelle quali avevano conseguito l'abilitazione presso le scuole assorbite dalla nuova scuola media. Mentre gli insegnanti di ruolo delle ex scuole di avviamento per le materie tecniche del tipo agrario, commerciale ed industriale sono passati nei ruoli della scuola media ed insegnano matematica ed osservazioni scientifiche, senza che si sia tenuto conto dei loro titoli di studio originali posseduti, i laureati in economia e commercio e quelli in veterinaria, in possesso di abilitazione all'insegnamento delle materie tecniche rispettivamente del tipo commer-

ciale e del tipo agrario, a seguito della soppressione delle relative cattedre ed in applicazione della citata legge « 603 » si trovano esclusi, per la ragione che non sono « in possesso del titolo di studio richiesto per il conseguimento dell'abilitazione corrispondente alla cattedra cui aspirano ».

È chiaro che una tale esclusione di docenti sperimentali, che hanno dimostrato di saper svolgere degnamente i propri compiti, non può giovare agli interessi della nostra scuola media la quale, com'è noto, attraversa oggi una fase particolarmente critica.

È perciò che sottoponiamo al vostro esame il seguente disegno di legge con il quale si prevede la estensione dei benefici stabiliti dalla legge 25 luglio 1966, n. 603, ed alle condizioni in essa fissate, agli abilitati in materie tecniche del tipo agrario, in possesso di laurea in medicina veterinaria, in modo che possano essere immessi nei ruoli della scuola media per l'insegnamento della matematica ed osservazioni di scienze naturali.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli abilitati in materie tecniche del tipo commerciale, in possesso di laurea in economia e commercio, e gli abilitati in materie tecniche del tipo agrario, in possesso di laurea in medicina veterinaria, possono beneficiare dell'immissione in ruolo nelle cattedre di matematica ed osservazioni ed elementi di scienze naturali nella scuola media, alle condizioni previste dalla legge 25 luglio 1966, n. 603.

Per dette categorie di abilitati, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre dal giorno della pubblicazione della presente legge.